



Ministerie van Landbouw, Visserij,  
Voedselzekerheid en Natuur

> Indirizzo di ritorno: Postbus 20401, 2500 EK L'Aia

Gazzetta Ufficiale (*Staatscourant*)

**Dipartimento Legislazione e  
affari giuridici**

Bezuidenhoutseweg 73  
Postbus 20401  
2500 EK, L'Aia

Tel +31 703798911 (generale)  
Fax +31 703786100 (generale)  
[www.rijksoverheid.nl/Inv](http://www.rijksoverheid.nl/Inv)

**Incaricato**

A.A. Heeres

Tel +31 703797419  
[a.a.heeres@minezk.nl](mailto:a.a.heeres@minezk.nl)

### Istruzioni di trattamento/segnalazione per il segretariato

Data 5 luglio 2024

Oggetto **Ordinanza del ministro dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura del , n. WJZ/63261116, che modifica l'ordinanza sulle sovvenzioni europee per il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura per il 2021 e l'ordinanza sull'avvio di sovvenzioni per il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura per il 2025 in relazione all'introduzione e al lancio di un modulo di sovvenzioni per l'acquisto di un sistema di monitoraggio per la pesca dei gamberetti**

**Ns. riferimento**

WJZ / 63261116

**Copia informativa a**

**Allegato/i**

Metodo di presentazione: elettronica

NB (1): in seguito all'introduzione della pubblicazione elettronica, gli allegati non sono più sottoposti a controlli bensì inviati separatamente al servizio Sdu (Unità dati di servizio) e pubblicati insieme all'ordinanza.

N.B. (2): se l'ordinanza contiene un allegato, in quest'ultimo dovranno essere indicati il regolamento e i numeri degli articoli rilevanti.

Ricevuto dal BBR

Data di invio

Ricevuto dal dipartimento postale

Data

**Ordinanza del ministro dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura del \_\_\_\_\_, n. WJZ/63261116, che modifica l'ordinanza sulle sovvenzioni europee per il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura per il 2021 e l'ordinanza relativa all'avvio di sovvenzioni per il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura per il 2025 in relazione all'introduzione e al lancio di un modulo di sovvenzioni per l'acquisto di un sistema di monitoraggio per la pesca dei gamberetti**

Il ministro dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura,

Visti l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GUUE 2021, L 247) e l'articolo 3 della legge quadro sulle sovvenzioni per il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura;

Decreta:

**ARTICOLO I**

L'ordinanza sulle sovvenzioni europee per il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura per il 2021 è così modificata:

A

All'articolo 3.1.1, dopo la definizione di "*prodotti dell'acquacoltura*", è inserita la seguente definizione:

*numero CFR*: numero nel registro comune della flotta (CFR) di cui all'articolo 2, lettera l), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GUUE 2017 L 34);

B

All'articolo 3.3.1, la definizione di "*numero CFR*" è soppressa.

C

Nel capo 3, dopo il paragrafo 3.6, è inserito un paragrafo che recita:

Paragrafo 3.7 Investimenti in un sistema a scatola nera per la pesca dei gamberetti

### **Articolo 3.7.1 Definizione**

Ai fini del presente paragrafo, per "*sistema a scatola nera*" si intende un sistema a scatola nera per la pesca dei gamberetti di cui alla norma NTA 8390: 2025.

### **Articolo 3.7.2 Erogazione della sovvenzione**

1. Su richiesta, il ministro eroga una sovvenzione per l'acquisto di un sistema a scatola nera da installare su un peschereccio di proprietà del richiedente, o per l'aggiornamento dei relativi sistemi a scatola nera esistenti.
2. L'erogazione di sovvenzioni è ammessa solo a un'impresa di pesca autorizzata a pescare gamberetti con o ai sensi delle disposizioni della legge sulla pesca del 1963.

### **Articolo 3.7.3 Importo della sovvenzione**

La sovvenzione è pari al 100% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 10.000 EUR a peschereccio.

### **Articolo 3.7.4 Costi ammissibili**

1. I costi ammissibili sono calcolati utilizzando gli importi forfettari di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Fatti salvi gli articoli 1.4 e 3.1.2, i seguenti costi non sono sovvenzionabili:
  - a. costi di cui all'articolo 1.3, lettere da a) a d);
  - b. tasse;
  - c. costi di installazione di un sistema a scatola nera;
  - d. costi per l'invio di dati da un sistema a scatola nera o per la segnalazione di un malfunzionamento di tale sistema;
  - e. costi di manutenzione; e
  - f. costi di locazione finanziaria e acquisto a riscatto.

### **Articolo 3.7.5 Distribuzione; limite di sovvenzione**

Il ministro distribuisce la sovvenzione, fino al limite previsto, secondo l'ordine di ricezione delle domande.

### **Articolo 3.7.6 Termine per l'attuazione**

Entro il 31 dicembre 2026 l'attività di cui all'articolo 3.7.2, paragrafo 1, deve essere stata svolta e l'obbligo di cui all'articolo 3.7.9, lettera c), deve essere stato soddisfatto.

### **Articolo 3.7.7 Motivi di rifiuto**

Fatti salvi gli articoli 2.11 e 3.1.3, il ministro respinge una domanda di sovvenzione se:

- a. è già stata versata una sovvenzione di cui all'articolo 3.7.2, paragrafo 1, per il peschereccio per il quale è presentata domanda di sovvenzione; o
- b. il peschereccio di cui alla lettera a) è già dotato di un sistema a scatola nera.

#### **Articolo 3.7.8 Obblighi di informazione**

Fatti salvi l'articolo 2.9, paragrafi da 1 a 4, e paragrafi 6 e 7 e l'articolo 3.1.4, la domanda di sovvenzione deve essere corredata delle seguenti informazioni:

- a. un piano di investimenti contenente una descrizione dell'investimento;
- b. un progetto di bilancio, di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, per l'acquisto di un sistema a scatola nera o per l'aggiornamento di sistemi a scatola nera esistenti;
- c. il numero CFR del peschereccio sul quale deve essere installato il sistema a scatola nera; e
- d. una dichiarazione del fornitore del sistema a scatola nera attestante che il sistema è conforme alla norma NTA 8390:2025, utilizzando un modello fornito dal ministro.

#### **Articolo 3.7.9 Obblighi del beneficiario della sovvenzione**

Fatti salvi gli articoli 1.7, 2.15 e 3.1.7, il beneficiario della sovvenzione deve:

- a. installare un sistema a scatola nera sul peschereccio di cui all'articolo 3, paragrafo 7.8, lettera c), entro il 1° settembre 2026;
- b. entro il 1° settembre 2026, notificare all'Autorità olandese per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti di consumo l'avvenuta installazione del sistema della scatola nera;
- c. disporre di un sistema a sistema a scatola funzionante entro il 1° gennaio 2027; e
- d. su richiesta, dimostrare, con modalità preventivamente specificate con decisione ministeriale, che le attività per le quali è stata erogata la sovvenzione sono state svolte e che gli obblighi connessi alla sovvenzione sono stati adempiuti.

#### **Articolo 3.7.10 Determinazione dell'importo della sovvenzione**

1. A norma dell'articolo 2.12, l'importo della sovvenzione è determinato d'ufficio entro il 20 marzo 2027.

2. L'importo della sovvenzione è determinato sulla base di un progetto di bilancio di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Non si applicano gli articoli 1.3a, 1.3b, 1.3c e 1.3d, l'articolo 2.17, paragrafo 1, lettere c) e d), gli articoli 2.18, 2.19 e 3.1.1a, l'articolo 3.1.1b, paragrafo 2, e l'articolo 3.1.6.

### **Articolo 3.7.11 Periodo di scadenza**

Il presente paragrafo scade il 1° gennaio 2028, fermo restando che continuerà ad applicarsi alle sovvenzioni erogate prima di tale data.

### **ARTICOLO II**

Nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza relativa all'avvio di sovvenzioni per il ministero degli Affari economici e il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura per il 2025, sotto la riga del paragrafo 3.5 è inserita una riga che recita come segue:

|   |          |  |  |                            |               |
|---|----------|--|--|----------------------------|---------------|
| Paragrafo 3.7:<br>Investimenti in un sistema a sistema a scatola nera per la pesca dei gamberetti | 3.7.2(1) |  | Contribuire a un buono stato ecologico attraverso l'attuazione e il monitoraggio delle aree marine protette. | dal 2/6/2025 al 31/07/2025 | 1.500.000 EUR |
|---|----------|--|--|----------------------------|---------------|

### **ARTICOLO III**

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi (*Staatscourant*).

La presente ordinanza e le relative note esplicative sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi (*Staatscourant*).

L'Aia,

Il ministro dell'Agricoltura, della Pesca, della Sicurezza alimentare e della Natura